



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. 73 in data 30/12/2025

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALESIASI GENERE DALLE ORE 18.00 DEL 30/12/2025 ALLE ORE 24.00 DEL 06/01/2026.

Emessa da: SINDACO

A firma di: PANZACCHI BARBARA

Via Matteotti, 1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it



COMUNE DI MONGHIDORO

Città Metropolitana di Bologna

IL SINDACO

Premesso che:

- è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- è doveroso porre una particolare attenzione sulla possibilità che tale pratica possa procurare danni o lesioni alle persone che andrebbero a gravare sulle strutture di pronto soccorso ospedaliero;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc .

Dato atto che per "incolumità pubblica si intende integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie felini, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Atteso che l'Amministrazione Comunale, ancorché nel comune non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, tutela dell'incolumità dei cittadini;

Visti:

- la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell'Interno - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;
- il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";
- l'art. 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;

- l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D.18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;
- la L. 24.11.81 n° 689;
- la L. 24.07.08, n° 125;
- la L. 15.07.09, n° 94.VISTO l'articolo 3 D.p.r 31 marzo 1979;
- gli artt. 650, 659 e 703 del codice penale;
- la legge 189 del 2004;

DISPONE IL DIVIETO

dalle ore 18.00 del 30 dicembre 2025 alle ore 24.00 del 06 gennaio 2026 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici :

- di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- all'utilizzo di fuochi pirotecnicici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati.

Restano esclusi dalla presente ordinanza i c.d. "fuochi silenziosi" che quindi, non producendo alcun rumore, ma unicamente colorazioni che si propagano in senso verticale, non si ritiene possano arrecare pregiudizio a persone, cose o animali;

AVVERTE

- che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000, così come integrato dal D. L. 31/3/2003 n. 50 convertito con L. n. 116 del 20/05/2003;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto di Bologna ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile verrà deferito alla competente autorità giudiziaria;

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso:

- l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del comune di Monghidoro ovvero alla trasmissione:
 - al Comando di Polizia Locale di Monghidoro e all'Arma dei Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro e della Stazione di Monghidoro;
 - Al Prefetto di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art .54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - Alla Questura di Bologna;
 - al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

AVVISA CHE

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio;

La Polizia Locale di Monghidoro e l'Arma dei Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro e della Stazione di Monghidoro presenti sul territorio sono incaricate a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni, sanzionando eventuali inadempienze.

Ai sensi dell'art. 3 , comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241 e smi avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna (L. 6.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente del la Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (DPR 24.11.1971 n. 1199).

Il Sindaco
Barbara Panzacchi

documento firmato digitalmente